

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Provvedimento d'Urgenza del Presidente n° 30 del 27 novembre 2013

Oggetto: Approvazione disciplinare delle riprese fotografiche, audio video e cinematografiche nel territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano .

Il Direttore

In merito al provvedimento in oggetto esprime

Parere tecnico-amministrativo *favorevole*.

Il Direttore
Dott.ssa Franca Zanichelli

Il Presidente

Vista la Legge 6 dicembre 1991 n°394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998 n°426;

visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/132 del 11/07/2012, con il quale viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano il Dr. Giampiero Sammuri;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze fra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;

visto il comma 3 dell’articolo 9 della legge 394/91 che disciplina l’attività del Presidente dell’Ente Parco;

considerato che ad oggi il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, non essendo ancora pervenuto il Decreto di nomina dei membri costituenti da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, non risulta insediato:

rilevata la necessità ed urgenza di adempiere ai compiti d’istituto così come dal combinato disposto delle Leggi n° 394 del 6 Dicembre 1991 e dal D.P.R. 22 Luglio 1996;

vista il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° DEC/DPN/1042 del 11 luglio 2007 con il quale è stata nominata Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano la Dr.ssa Franca Zanichelli incaricata fino al 31.07.2014;

considerato che sino ad oggi, in occasione di istanze per riprese foto cinematografiche, l’Ente ha sottoposto a regime autorizzativo solo l’accesso nel proprio territorio per il rispetto dei vincoli di tutela,



ma non la possibilità di effettuare riprese e che tale lacuna potrebbe impedire il controllo su attività logistiche invasive su aree ad alta sensibilità ambientale;

ritenuto altresì di richiedere una tariffa per riprese fotografiche, audio video e cinematografiche volte con finalità di carattere pubblicitario e commerciali;

ritenuto opportuno e urgente, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, disciplinare attività inerenti le attività di ripresa fotografica, audio, video cinematografica effettuate nel territorio terrestre e marino tutelato o negli edifici del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano istituito e zonato con DPR 22_7_1996 e dal relativo Piano del Parco.

acquisito il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità amministrativa dell'atto;

Provvede

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. Ad approvare il testo allegato al presente Provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
2. A dare atto che il presente Provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo, appena sarà insediato;
3. A pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line dell'Ente.

IL PRESIDENTE
Dott. Giampiero Sammuri

Disciplina delle riprese fotografiche, audio video e cinematografiche

Per girare un film, un cortometraggio, un videoclip, una fiction, uno spot, un documentario, un servizio fotografico ecc. nel territorio tutelato o negli edifici di proprietà del Parco Nazionale Arcipelago Toscano delle isole minori a regime di contingentamento: Pianosa, Giannutri, Montecristo e Gorgona si deve chiedere l'autorizzazione. Il servizio, nei casi di seguito indicati è a pagamento.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente documento disciplina le attività di ripresa fotografica, video e video cinematografica effettuate nel territorio terrestre e marino tutelato o negli edifici del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano istituito e zonato con DPR 22_7_1996 e dal relativo Piano del Parco limitatamente alle isole minori a regime di contingentamento: Pianosa, Giannutri, Montecristo e Gorgona

2. Ferma restando la necessita di autorizzare l'accesso e il transito nelle aree a tutela integrale e/o soggette a contingentamento, sono escluse dall'applicazione del presente disciplinare, nel senso che sono gratuite e libere:

- riprese effettuate ai soli fini privati, nell'esercizio diritto di informazione e cronaca ovvero nell'ambito della ricerca scientifica autorizzata, le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio del Parco ed in particolare a promuovere i prodotti e i servizi tipici del Parco, stabilite di concerto con l'ente Parco
- riprese commissionate o patrocinate dal Parco
- riprese effettuate da Enti pubblici previa comunicazione al Parco;

Sono soggette ad autorizzazione a titolo gratuito:

- riprese effettuate da ONLUS o, più in generale, da soggetti che agiscano senza scopo di lucro (campagne pubblicità - progresso, esercitazioni/saggi di scuole di fotografia o cinema, riprese semi-amatoriali come, per esempio, quelle effettuate per partecipare a concorsi, premi o festival di carattere culturale)
- riprese effettuate per la realizzazione di produzioni cine-televisive di medi e lungometraggi (film, sceneggiati, serie ad episodi, documentari), sia di intrattenimento che culturali finalizzate alla promozione del territorio del Parco e di interesse istituzionale.

3. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività pubblicitarie inerenti a prodotti e servizi per i quali è concesso l'uso della denominazione e dell'emblema del Parco. In tal caso le riprese sono disciplinate dalla relativa convenzione.

Art. 2 – Autorizzazione

1. Chi intende effettuare riprese a fini pubblicitari e commerciali deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente Parco, sulla base di apposito modello, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle riprese.
2. L'autorizzazione alla ripresa viene rilasciata dal Direttore del Parco, sulla base della verifica delle compatibilità con le finalità di conservazione e promozione dell'ente e fatte salve tutte le altre autorizzazioni necessarie da parte di organi competenti e privati.
3. Nelle aree vincolate da tutela ambientale le attività richieste saranno svolte con la supervisione del CTA –CFS. In ogni caso l'Ente Parco si intende esonerato da ogni responsabilità per danni a persone, cose, beni e animali derivanti dalla effettuazione delle riprese autorizzate;



4. L'istruttoria del rilascio di autorizzazione è curata dall'Ufficio Comunicazione di concerto con l'Ufficio tecnico e l'ufficio Conservazione del Parco che valutano la compatibilità ambientale e logistica e la coerenza di contenuto e promozione delle riprese rispetto alle finalità del Parco.

5. Il rilascio di autorizzazione, nei casi di cui all'art.2, è subordinato al pagamento di una somma a favore del Parco. L'ammontare del diritto di cui sopra segue le seguenti modalità:

a) riprese fotografiche e video terrestri e subacquee con finalità non comprese nei casi di cui all'art 1, eseguite dal singolo professionista, con qualsiasi mezzo autorizzato: euro 300,00 al giorno dall'alba al tramonto

b) riprese video cinematografiche con finalità non comprese nei casi di cui all'art 1, eseguite da produzione cinematografica e relativa troupe: euro 1000,00 al giorno (dall'alba al tramonto).

In entrambi i casi eventuale richiesta di riprese notturne dovrà essere adeguatamente motivata

Il Parco si riserva il diritto di non autorizzare o di interdire alcune zone motivando il provvedimento di diniego.

6. E' possibile applicare una riduzione del diritto di ripresa fino al 20% qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente ed integralmente riportata la dicitura "Ripresa o foto effettuata nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano".

7. In caso di inosservanza del termine di 20 giorni per la richiesta di autorizzazione alle riprese di cui al primo comma, il diritto spettante all'Ente Parco è aumentato del 10%.

Art. 3 – Consegna della copia dei materiali

1. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del presente regolamento è tenuto a consegnare al Parco entro 30 giorni dalla realizzazione copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o di altro materiale realizzato a titolo di documentazione di archivio. L'eventuale uso sarà concordato nel rispetto delle norme sul diritto d'autore.

Art. 4 - Pagamento

1. Il diritto di cui al comma 5 art.2, deve essere pagato in unica soluzione mediante versamento alla tesoreria del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano sull'**IBAN IT 16R 01030 70740 0000 01726 467** prima e quale presupposto del rilascio dell'autorizzazione.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste nel successivo articolo.

Art. 5 - Sanzioni

In caso di riprese non autorizzate si applicherà la sanzione amministrativa prevista al punto 1 della tabella allegata al Regolamento per le sanzioni amministrative del Pnat, per un importo minimo di € 516,46 fino ad un massimo di €1.032,91 per ogni inottemperanza, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati